

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

56.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE

	PAG.	PAG.
<p>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione del testo unificato):</p> <p>Disposizioni per il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1897);</p> <p>ESPOSTO ed altri: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (967);</p> <p>SALVATORE ed altri: Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) (940);</p> <p>BALZARDI ed altri: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1396)</p>	<p>422, 425, 426, 427 431, 434, 437, 438, 439</p> <p>422, 425, 426, 427 426, 427, 437, 438, 439</p> <p>426, 434, 439</p> <p>421, 434, 439</p> <p>425, 426</p>	<p>CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> 425 430, 434, 437</p> <p>CONTU, <i>Relatore</i> 422, 424, 425 426, 427, 430, 434</p> <p>ESPOSTO 424, 425, 427, 430, 437</p> <p>GATTI 425</p> <p>IANNI 425</p> <p>MENEGHETTI 427</p> <p>PELLIZZARI 425, 426</p> <p>PISONI 426</p> <p>POTÌ 439</p> <p>ZARRO 427</p> <p>Votazione segreta:</p> <p>PRESIDENTE 439</p>
<p style="text-align: center;">La seduta comincia alle 9,45.</p> <p style="text-align: center;">BINELLI, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p style="text-align: center;">(È approvato).</p>		

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: Disposizioni per il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1897); Esposto ed altri: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (967); Salvatore ed altri: Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) (940); Bazzardi ed altri: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: « Disposizioni per il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Esposto ed altri: « Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) »; Salvatore ed altri: « Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) »; Bazzardi ed altri: « Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ».

Comunico che la IV Commissione giustizia ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni. Si chiede, in primo luogo, di precisare la formulazione dell'ultimo inciso del quarto comma dell'articolo 2, risolvendo la contraddizione tra la delega e la ratifica; in secondo luogo di sostituire nell'articolo 4-bis la parola « può » con l'altra « deve ». Si chiede, poi, di sostituire all'articolo 6, secondo comma, le parole « situazioni di necessità e di urgenza » con le altre « situazioni di eccezionale necessità ed urgenza », e, infine, di stabilire all'articolo 8 l'obbligo del parere del Consiglio di Stato per i contratti

di importo eccedente un congruo limite, da esprimersi in un breve termine, mediante la procedura del silenzio-accoglimento.

Prego il relatore, onorevole Contu, di esprimere la propria opinione su tale parere.

CONTU, *Relatore*. In primo luogo debbo ricordare ai colleghi che il parere della IV Commissione non è vincolante; tuttavia potrebbe essere facilmente accolto poiché propone una formulazione più precisa del testo non intaccandone la sostanza.

Più in particolare, mi sembra assai convincente la richiesta di una migliore formulazione dell'articolo 2. Infatti, il quarto comma di tale articolo stabilisce che al direttore generale possano essere delegate da parte del consiglio di amministrazione alcune funzioni del consiglio stesso, « salvo ratifica ». Ora, se vi è la delega del consiglio di amministrazione, non si comprende perché debba anche esservi successivamente la ratifica.

Non sono d'accordo, invece, con la proposta di sostituire nell'articolo 4-bis la parola « può » con « deve », perché credo che debba essere lasciata alle regioni la possibilità di scegliere; mentre sono favorevole alla proposta di sostituire al secondo comma dell'articolo 6 le parole « situazioni di necessità e di urgenza » con le altre « situazioni di eccezionale necessità ed urgenza ».

Sono, infine, contrario alla proposta della Commissione giustizia di stabilire l'obbligo del parere del Consiglio di Stato per contratti di importo eccedente un congruo limite, perché la Commissione può decidere di evitare questo obbligo del parere del Consiglio nei contratti fatti dall'AIMA.

Propongo che la Commissione prosegua la discussione del testo unificato dei progetti di legge, quale esso risulta a seguito delle modifiche introdotte per uniformarsi ai pareri delle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 del testo unificato non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(Indirizzo e coordinamento degli interventi nel mercato agricolo-alimentare).

Il CIPAA - Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare - istituito con legge 27 dicembre 1977, numero 984, in conformità con la normativa comunitaria ed in armonia con le indicazioni contenute nel piano nazionale di cui all'articolo 3 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, determina gli indirizzi e gli obiettivi della politica agricolo-alimentare ivi compresi quelli relativi agli interventi sul mercato dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, dei prodotti della distillazione vitivinicola, nonché dei prodotti ittici, necessari ad assicurare il regolare andamento del mercato stesso, e degli approvvigionamenti alimentari al consumo.

All'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare provvede l'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni, riordinata secondo quanto disposto dalla presente legge, con ordinamento e bilancio autonomi.

A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo, di cui al successivo articolo 4, approva il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre, è, in ogni caso, presentato al Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Eventuali modifiche ed integrazioni al programma di cui al comma precedente, sono approvate dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il CIPAA entro il 30 aprile di ogni anno su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo di cui al successivo articolo 4, approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'AIMA da trasmettere al Parlamento.

In allegato ai documenti sottoposti all'esame del CIPAA ai sensi dei precedenti commi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è tenuto altresì a trasmettere le relazioni previsionali e consuntive relative alle attività svolte dall'AIMA per gli interventi comunitari nonché alle attività svolte dagli enti od organismi pubblici di cui al successivo articolo 2, primo comma, lettera a).

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2

(Compiti e ordinamento dell'AIMA).

Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformità a quanto previsto dal precedente articolo, l'AIMA:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agricolo-alimentari, ivi compresi i mangimi, e i prodotti della distillazione vitivinicola, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli esteri in relazione agli impegni

assunti sulla base di accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura, altresì, l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla CEE;

d) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attività, l'AIMA può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale;

e) effettua direttamente la raccolta dei dati e svolge le ricerche e le indagini necessarie per il miglior svolgimento dei compiti attribuitigli;

f) esplica gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'AIMA sono disciplinati, in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilità organizzativa, contabile e finanziaria, dallo statuto-regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 4.

In particolare, lo statuto-regolamento determina la struttura organizzativa della Azienda e le attribuzioni dei compiti degli organi e degli uffici e disciplina le funzioni del direttore generale e degli altri dirigenti.

Il direttore generale dell'AIMA che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è preposto alla direzione operativa dell'azienda nel rispetto ed in esecuzione delle delibere del con-

siglio di amministrazione, sovrintende alla organizzazione dei servizi e ne è responsabile; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione; assolve per delega di questo salvo ratifica, determinati compiti di spettanza del medesimo.

Con lo statuto-regolamento si provvede altresì ad adeguare l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei compiti della sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, istituita con decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge, nel rispetto delle esigenze di specializzazione e di decentramento dei servizi finora espletati dalla sezione.

Lo statuto-regolamento, in relazione ai criteri ed alle direttive di cui al secondo comma del presente articolo, determina altresì i necessari ed opportuni adattamenti alle norme di contabilità generale dello Stato per quanto concerne le procedure da seguire per l'attività contrattuale e l'aggiudicazione delle relative forniture nonché le procedure e le modalità di pagamento, i modi di prestazione delle cauzioni e della eventuale loro restituzione tenuto anche conto della necessità di assicurare l'esecuzione degli interventi disposti dalla CEE in conformità ai tempi e alle modalità stabiliti dalla normativa comunitaria.

ESPOSTO. Qual è il parere del relatore e del Governo in merito all'osservazione della Commissione giustizia che, all'ultimo inciso del quarto comma, chiede di risolvere la contraddizione tra la delega e la ratifica?

CONTU, *Relatore*. Il quarto comma dell'articolo 2, onorevole Esposito, precisa che il direttore generale dell'AIMA è preposto alla direzione operativa dell'azienda, nel rispetto ed in esecuzione delle delibere del consiglio d'amministrazione, sovrintende alla organizzazione dei servizi e ne è responsabile; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio d'ammi-

nistrazione; assolve per delega di questo, salvo ratifica, determinati compiti di spettanza del medesimo.

Ora, la Commissione giustizia fa giustamente notare, relativamente all'ultimo inciso, che la delega, se c'è, non ha bisogno di essere ratificata successivamente.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In effetti, il consiglio d'amministrazione può delegare il direttore generale a svolgere alcuni compiti in sua vece, anche attinenti a problemi delicati quali trattative private entro determinati limiti di spesa, presiedere gare d'appalto. Però, ciò che viene fatto dal direttore generale su delega del consiglio deve essere necessariamente ratificato dal consiglio stesso. Di volta in volta, l'amministratore può essere delegato dal consiglio a svolgere funzioni in sua vece, ma queste devono sempre avere la sua ratifica.

ESPOSTO. La sua osservazione, onorevole sottosegretario, risolve, semmai, una questione di natura tautologica, nel senso, cioè, di specificare un concetto implicito: la delega comporta la ratifica. La Commissione giustizia, invece, afferma l'esistenza di due concetti distinti.

CONTU, *Relatore*. Quella in ispecie, onorevole Esposito, è una delega speciale, in un certo senso. È ovvio che i poteri previsti dalla delega conferita al direttore generale possono essere esercitati solo nei limiti della delega stessa, e a mio giudizio non esiste una ratifica della delega perché il delegante può sempre eccepire al delegato un eccesso di delega. Se il delegato ha compiuto atti rientranti nell'ambito della delega, quegli atti sono validi senza bisogno di ratifica; a voler proprio essere pignoli potremmo dire « salvo verifica » ma non « salvo ratifica ».

A mio giudizio la Commissione giustizia ha in parte ragione se consideriamo l'istituto come oggetto di diritto privato; se invece dal punto di vista politico vogliamo introdurre il principio che l'attività posta in essere dal direttore generale in base a delega va sottoposta a ratifica pos-

siamo anche farlo, ma questo non rientra nel diritto privato.

GATTI. È lo stesso soggetto consiglio d'amministrazione che conferisce la delega e poi ratifica, ma questo non ha senso perché se ha dato la delega cosa deve ratificare ?

PRESIDENTE. Il consiglio può verificare se la delega è stata esercitata nell'ambito consentito.

IANNI. Chi ha il potere di delegare, implicitamente ha il potere di verificare. Non è necessario che ciò venga specificato.

PRESIDENTE. Allora si può eliminare la dizione « salvo ratifica ».

BRUNI. Se accettiamo come emendamento quanto proposto dal relatore possiamo eliminare il problema della ratifica, che anche a mio giudizio su un atto delegato non ha senso. Il controllo del consiglio c'è sempre sugli atti del direttore e se questi travalica la delega i suoi atti sono per ciò stesso illegittimi. Tutta una serie di elementi porta dunque ad accettare la tesi della Commissione giustizia.

PELLIZZARI. Credo che l'errore risieda nell'uso del termine « delega », perché, in effetti, anche in organismi pubblici, quali il comune o la provincia, talvolta delle deliberazioni spettanti al consiglio, sono prese dalla giunta quando sussistano circostanze di urgenze, salva ratifica da parte del consiglio: ciò in base a quanto disposto dal testo unico delle leggi comunali e provinciali. Se il consiglio di amministrazione dell'AIMA può concedere deleghe al direttore generale è evidente che esiste il problema della ratifica perché quando questi adotta una decisione, soprattutto per quanto concerne i rapporti con gli esterni all'amministrazione, è fuori di dubbio che l'amministrazione stessa è vincolata.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il problema

della delega si evidenzia soprattutto nella fase degli appalti, dei concorsi e delle gare. Il consiglio delega il direttore generale a presiedere all'appalto, ma poi è il consiglio stesso che deve approvare la gara d'appalto.

PELLIZZARI. Ma allora non si tratta di una delega.

BAMBI. In questo caso si parla di mandato.

CONTU, *Relatore*. Delega e mandato giuridicamente sono la stessa cosa.

BAMBI. No, la questione è diversa: il mandato è controllato *a posteriori*, invece la delega è autorizzata.

PRESIDENTE. Abbiamo sentito dal Governo come si esercita la delega.

BELLINI. Il consiglio di amministrazione ha compiti molto specificati: delibera i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni; delibera i programmi annuali e pluriennali nonché i bilanci preventivo e consultivo; delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE; delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali; delibera l'affidamento dei servizi agli assuntori e le relative condizioni contrattuali; delibera la relazione annuale concernente l'attività dell'azienda. Ho ripetuto tutto ciò perché vorrei che il sottosegretario mi spiegasse come possa il direttore sostituire di volta in volta il Consiglio nello svolgimento di tutti i compiti ad esso attribuiti e come possa lo stesso Consiglio delegare, nel momento della sua non presenza, al direttore generale la assunzione delle delibere senza che queste vengano ratificate nel merito, visto che il direttore potrebbe anche compiere atti oltrepassanti il limite della competenza del Consiglio. Ritengo sia legittima la posizione di esaminare tutti gli atti compiuti dal direttore in sostituzione del Consiglio e so che questa è

la norma che viene attuata nel movimento cooperativo. Non si tratta di una questione solamente di termini ma di competenze reali: il direttore può sostituirsi al Consiglio salvo però sottoporsi al controllo di questo, altrimenti diventa amministratore delegato.

BRUNI. Continuo ad essere convinto che sussista contraddizione tra delega e ratifica, perché, se esiste la delega la ratifica non ha senso e quindi se vogliamo prevedere sia la delega sia la ratifica potremmo dire che il direttore può svolgere in condizioni di urgenza i compiti spettanti al Consiglio salvo ratifica di questo. Allora la situazione sarebbe diversa. Dobbiamo decidere una formulazione della delega più restrittiva, più garantista e più vincolante, perché la delega è un atto antecedente all'assunzione dei poteri da parte del direttore generale, mentre dire che il direttore generale « può svolgere funzioni » significa che a sua discrezione può svolgere funzioni proprie del consiglio e portarle alla ratifica.

Questa possibilità negli enti locali è conferita alla giunta, cioè ad un organo rappresentativo, che è l'espressione del consiglio.

PISONI. Ci si deve rifare all'esperienza dell'AIMA. Ci sono dei periodi, ad esempio, nei quali è difficile procedere alla convocazione del Consiglio di amministrazione, per cui quest'ultimo autorizza, per i casi urgenti, il presidente a prendere tutte le iniziative rientranti tra i compiti del Consiglio di amministrazione.

Se volessimo comprendere ambedue i casi, dovremmo dire che la delega viene ratificata e che, in condizioni di urgenza e di necessità il direttore può prendere iniziative riservate al Consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo.

PELLIZZARI. Forse si potrebbe dire « per incarico ».

BELLINI. Vorrei ricordare ai colleghi che siamo di fronte ad una azienda eco-

nomica con delle regole ben precise. Ora facciamo l'esempio che il direttore debba acquistare all'estero un certo quantitativo di cereali di cui stabilisce, ovviamente, anche il prezzo con la controparte. A questo punto si rende obbligatoria la ratifica da parte del consiglio di amministrazione. Per questo ritengo giusto che le operazioni svolte dal direttore debbano essere controllate dal Consiglio di amministrazione, al fine di evitare di concedere al direttore un potere assoluto.

ESPOSTO. A me sembra che l'esempio riferito dal collega Pisoni non risponda al nostro problema, perché qui si parla di direttore e non di presidente. Chiarito questo, poiché nella predisposizione del testo abbiamo convenuto sull'utilità di stabilire bene e chiaramente le competenze del Consiglio di amministrazione, nonché di delimitare i poteri del direttore, la parola « delega » può essere sostituita con « autorizzazione », mantenendo l'espressione « salvo ratifica ». In questo modo sarebbero mantenuti i criteri generali relativi alle competenze del Consiglio di amministrazione, cioè dell'organo responsabile, e del direttore.

CONTU, *Relatore*. Ho un'unica perplessità: se è vero che questa delega si esplica quasi sempre nella sottoscrizione dei contratti di appalto, mi domando se il direttore generale fornito di una delega *ad hoc* possa sottoscrivere un contratto o no. È chiaro che l'ampiezza della delega dipende dalla volontà del Consiglio di amministrazione; per cui si tratta non di problema giuridico, ma di problema politico. Vogliamo consentire al consiglio di amministrazione di spogliarsi dei suoi poteri? Se si vuol consentire al direttore generale di compiere alcuni atti specifici contrattuali, egli deve ricevere una delega, su questo non vi è alcun dubbio.

PRESIDENTE. Il consiglio concede la autorizzazione di volta in volta.

ZARRO. L'autorizzazione si riferisce a compiti che sono già dell'organo e che per

essere eseguiti necessitano, appunto, dell'autorizzazione dell'altra autorità.

Tecnicamente, la delega non è l'autorizzazione. In questo caso è il consiglio ad esplicitare una delega per la quale bisognerà specificare soltanto le forme ed i limiti.

MENEGHETTI. Forse sarebbe il caso di chiarirci le idee. Se il direttore generale svolge atti per incarico del consiglio, atti che sono tipici del consiglio e che necessitano, quindi, della sua ratifica, non parlerei di delega essendo la delega cosa che si dà *a priori* e fino in fondo. Potremmo trovare una soluzione specificando che il direttore generale, su incarico del consiglio, può svolgere alcuni atti demandati di volta in volta.

BAMBI. È importante specificare che i poteri decisionali devono restare in mano al consiglio d'amministrazione, dal momento che la figura del direttore generale è esclusivamente di carattere esecutivo. Tuttavia, possono esserci momenti in cui il direttore generale, per ragioni di carattere tecnico e d'urgenza, può, di volta in volta, avere l'incarico di svolgere un mandato che rientri nella stretta competenza del consiglio. L'esecutivo, quindi, deve essere autorizzato espressamente a compiere questo tipo di mandato, salvo ratifica dell'organo politico.

Proporrei, quindi, un emendamento tendente a specificare che il direttore generale può essere espressamente autorizzato a svolgere compiti propri del consiglio, salvo ratifica.

PRESIDENTE. Propongo di riesaminare la questione in seguito.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proseguiamo l'esame dell'articolo 2.

In conformità al parere vincolante della V Commissione bilancio, il relatore, onorevole Contu, ha presentato il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1981

Sopprimere la lettera e).

(2. 1).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 quale risulta a seguito della modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

(Organi dell'AIMA e loro competenze).

Gli organi dell'AIMA sono:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente dell'AIMA è il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza, salva la ratifica del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, designato dal presidente medesimo.

Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA è composto dal presidente che lo presiede, da un consigliere di Stato, dai direttori generali della tutela economica dei prodotti agricoli e della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, nonché da otto membri scelti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa, fra esper-

ti, di cui tre designati dalla Commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quattro scelti in una terna di nometavi formulata da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale, in misura proporzionale alla consistenza delle stesse.

I componenti del Consiglio di amministrazione, non di diritto, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

L'indennità di carica dei componenti il Consiglio di amministrazione, e del Collegio dei revisori dei conti, è stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Per le deliberazioni concernenti l'ordinamento e l'amministrazione del personale, il Consiglio di amministrazione è integrato da quattro rappresentanti, eletti da tutto il personale, con diritto di voto secondo la normativa prevista per i Consigli di amministrazione delle amministrazioni centrali dello Stato.

La revoca dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da un funzionario dell'AIMA, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo-alimentare. In particolare esso esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

b) delibera i programmi annuali e pluriennali nonché il bilancio preventivo,

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1981

di cui al successivo articolo 9, ed il bilancio consuntivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE, le condizioni generali di contratto, nonché gli schemi di convenzione di cui al successivo articolo 7;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa dei conti degli assuntori medesimi;

f) delibera la relazione annuale concernente l'attività dell'Azienda;

g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati alla Azienda sempre che l'Azienda non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto-regolamento attribuisce alla sua competenza.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Sono membri effettivi:

a) due dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato, designati dal Ministro del tesoro, di cui uno è di diritto il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;

b) un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a Consigliere.

Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una sola volta.

Con le stesse modalità vengono nominati i due membri supplenti, i quali devono appartenere alla categoria a).

I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige la relazione ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi da trasmettere al Ministro Presidente ed al Ministro del tesoro ed ai medesimi riferisce almeno semestralmente sull'azione di controllo.

I membri del Collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Il Collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione la cui composizione sarà determinata con lo statuto-regolamento.

Il Collegio dei revisori dei conti ha diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'AIMA.

(È approvato).

ART. 4.

(Comitato consultivo nazionale).

Al fine di assicurare la partecipazione all'attività dell'AIMA delle categorie interessate e delle loro organizzazioni è istituito un Comitato consultivo nazionale così composto:

a) da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

b) da due rappresentanti dei conduttori agricoli non coltivatori diretti;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1981

e) da tre rappresentanti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;

f) da un rappresentante delle imprese della pesca marittima;

g) da un rappresentante delle organizzazioni dei produttori della pesca marittima riconosciute;

h) da tre rappresentanti degli industriali trasformatori del prodotto agricolo;

i) da tre rappresentanti dei produttori di tabacco designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione, in numero non superiore a tre per quelli di cui alla lettera a) e di uno per quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) da parte delle organizzazioni interessate a carattere nazionale maggiormente rappresentative, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quelli di cui alle lettere a), b), c), d), h) ed i) e del Ministero della marina mercantile per quelli di cui alle lettere f) e g).

Il Comitato nomina nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei componenti, il presidente e ne determina, con la stessa maggioranza, le attribuzioni.

Il Comitato consultivo nazionale esprime pareri:

a) sui programmi annuali e pluriennali dell'AIMA;

b) sulla relazione annuale di attività dell'AIMA;

c) su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e dal CIPAA.

Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio per quanto riguarda l'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4-bis.

(Comitato consultivo regionale).

Ciascuna regione può costituire un Comitato consultivo regionale sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 4, per formulare proposte per il coordinamento dell'attività dell'AIMA con l'azione regionale in campo agricolo.

Gli onorevoli Bellini e Ianni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « può costituire », *con la seguente:* « costituisce ».
0. 4. 01. 1.

CONTU, *Relatore*. Il relatore esprime parere contrario all'emendamento ritenendolo lesivo dell'autonomia delle regioni.

ESPOSTO. Indubbiamente si pone la questione — che potrebbe sorgere al Senato con maggiore incidenza che non in questa Commissione — delle competenze delle regioni in materia agricola; questa è materia agricola. È noto ai colleghi che ci sono obiezioni relativamente al fatto che la stessa AIMA possa esistere in quanto azienda nazionale. Quindi, proprio per evitare che al Senato ci si possa arenare su questo punto, noi riteniamo che l'espressione « costituisce » possa essere adottata in quanto non vincolante.

CONTU, *Relatore*. Però lei ammette che l'espressione « può costituire » è più confacente a quella che è l'autonomia in campo agricolo.

ESPOSTO. Ma « costituisce » non lede l'autonomia mentre « deve » rappresenta un obbligo.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il relatore, contrario all'emendamento Bellini.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1981

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bellini e Ianni all'articolo 4-bis.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4-bis.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

(Personale).

L'Azienda è dotata di personale inquadrato in ruoli organici da essa amministrati, al quale si applica l'ordinamento e lo stato giuridico previsto per i dipendenti civili dello Stato.

I ruoli, le qualifiche e le relative dotazioni organiche di personale sono stabiliti nelle allegare tabelle « A » e « B ».

Il trattamento economico del personale AIMA è disciplinato mediante la definizione di accordi contrattuali nazionali tra la delegazione del Governo, presieduta dal ministro per la funzione pubblica, e la delegazione sindacale composta dalle organizzazioni nazionali di categoria e dalle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative su base nazionale, nel quadro di quanto previsto dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il relatore, onorevole Contu, in conformità al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 5 con il seguente:

Il trattamento economico del personale AIMA è fissato sulla base di accordi contrattuali nazionali tra la delegazione del Governo composta dai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e da rappresentanti del Consiglio di amministrazione dell'AIMA e presieduta dal Ministro della funzione pubblica e le delegazioni sindacali nazionali di categoria e le confede-

razioni nazionali maggiormente rappresentative secondo la normativa prevista dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

5. 1.

Aggiungere all'articolo 5 il seguente quarto comma:

Entro 60 giorni dalla data dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono emanate le norme di attuazione dell'accordo stesso.

Pongo in votazione l'emendamento 5. 1 del relatore sostitutivo del terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 2 del relatore aggiuntivo del quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso e come risulta dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI E GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'AIMA

ART. 6.

(Operazioni relative agli interventi sul mercato agricolo-alimentare).

Per il compimento delle operazioni relative ai compiti previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, l'AIMA si avvale prioritariamente di associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, di cooperative e loro consorzi nonché degli altri operatori che risultino iscritti al-

l'albo di cui al presente articolo, mediante convenzioni stipulate sulla base delle condizioni generali deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal CIPAA.

Le convenzioni sono stipulate mediante licitazione privata ovvero, quando questa sia stata esperita inutilmente e ricorrano situazioni di necessità e di urgenza, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, a trattativa privata.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'AIMA, sentito il Comitato consultivo nazionale, sulla base delle condizioni generali di cui al primo comma, stabilisce i requisiti di idoneità tecnica necessaria per l'iscrizione all'albo degli assuntori, secondo le specifiche categorie merceologiche.

(È approvato).

ART. 6-bis.

Per l'attuazione dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 2 l'AIMA con le disponibilità di cui all'articolo 7 della presente legge, assicura alle cooperative e loro consorzi (in via prioritaria quando costituite con prevalenza di soci coltivatori diretti) nonché alle associazioni dei produttori, assuntori dei relativi servizi, i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e approvate dal CIPAA.

(È approvato).

TITOLO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 7.

I mezzi finanziari per l'espletamento dei compiti dell'AIMA sono costituiti:

a) da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, determinate annual-

mente, tenuto conto anche delle disponibilità finanziarie risultanti sul conto corrente di cui al comma successivo, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del predetto bilancio;

b) dalle somministrazioni della CEE per il finanziamento degli interventi e delle altre operazioni svolte dall'Azienda, le cui spese siano a carico della Comunità stessa;

c) dalle entrate realizzate dall'Azienda nell'espletamento delle proprie attività istituzionali.

I mezzi finanziari di cui al comma precedente affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero, costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'AIMA, sul quale fanno carico le spese sostenute dall'Azienda.

Per le entrate e le spese connesse alle attività svolte nell'espletamento dei compiti per l'attuazione degli interventi disposti dalla CEE, l'AIMA tiene separata contabilità basata sul principio del bilancio di cassa in armonia con la normativa comunitaria.

Per le restanti entrate e spese, ivi comprese quelle di funzionamento, la gestione dell'AIMA si svolge in base al bilancio annuale di previsione di cui all'articolo 1 della presente legge, da redigere in conformità alle norme di contabilità generale dello Stato.

Nel bilancio medesimo potrà essere prevista l'istituzione di un fondo da ripartire, da destinare — mediante decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conformi delibere del CIPAA — alle nuove o maggiori esigenze che non sia dato individuare in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Le risultanze delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a favore o a carico dello Stato o della CEE.

(È approvato).

ART. 8.

Presso l'AIMA è istituito un apposito ufficio della Corte dei conti per il controllo sulla gestione dell'Azienda con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e che riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'azienda nell'esercizio esaminato.

Nello statuto-regolamento, di cui al precedente articolo 2, sarà prevista l'istituzione, nell'ambito dell'azienda, di un apposito ufficio di ragioneria al quale è demandato anche il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese, mediante il controllo preventivo interno di legittimità e regolarità delle spese e la vigilanza sulla riscossione delle entrate.

Per la stipulazione dei contratti della azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato e i contratti medesimi sono immediatamente esecutivi all'atto della loro sottoscrizione.

Ai soli fini di accertare la sussistenza e il permanere dei requisiti o il regolare adempimento delle convenzioni stipulate, l'AIMA dispone, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni e accertamenti presso i soggetti iscritti all'albo di cui al precedente articolo 7 o che abbiano presentato domanda di iscrizione allo stesso.

Sulla base delle risultanze delle ispezioni effettuate il Consiglio di amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, la cancellazione o la sospensione temporanea dall'albo, stabilendo i termini e le condizioni per la necessaria regolarizzazione.

Per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente quarto comma e per tutti quelli che si rendessero necessari in ordine alle attività ed ai compiti dell'azienda dovrà essere istituito con lo statuto-regolamento di cui al precedente articolo 2, un apposito ufficio ispettivo.

(È approvato).

ART. 8-bis.

Valgono per l'azienda le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre amministrazioni dello Stato.

Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ordinaria e dei collegi arbitrali e giurisdizionali speciali, l'azienda è rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato.

(È approvato).

ART. 9.

Sino all'esaurimento delle operazioni di inquadramento del personale attualmente in servizio presso l'AIMA e la sezione specializzata per il tabacco, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli, l'AIMA, per lo svolgimento di compiti istituzionali, continua ad avvalersi del personale medesimo che resta nei ruoli delle Amministrazioni o degli enti di provenienza ed al medesimo, sino a detta data, continuano ad applicarsi le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico stabilite dalle amministrazioni di provenienza.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo 10:

ART. 10.

Nella prima attuazione della presente legge ha diritto di essere inquadrato nei ruoli dell'azienda il personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Amministrazione dei monopoli di Stato in servizio presso l'AIMA alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia domanda entro 120 giorni.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato in detti ruoli con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio di ammi-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1981

nistrazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Per il personale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato inquadrato nei ruoli dell'azienda, è fatto salvo il trattamento economico acquisito mediante l'attribuzione di apposito assegno personale, pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio.

Il relatore, onorevole Contu, in conformità al parere vincolante espresso dalla V Commissione bilancio ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « aumenti di stipendio », con le parole: « miglioramenti economici ».

10. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Bellini ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « del Ministero dell'agricoltura e delle foreste », inserire le parole: « il personale dell'ufficio di ragioneria del Ministero del tesoro ».

10. 2.

BELLINI. L'illustrazione di questo mio emendamento è assai rapida: credo che ci sia stata una dimenticanza da parte nostra perché tra il personale che opera concretamente nell'AIMA c'è anche quello della ragioneria che invece è stato escluso da questa disposizione dell'articolo 10. Se invece che di una dimenticanza si dovesse trattare di una omissione voluta allora ciò sarebbe incomprensibile in quanto era stato deciso che a tutto il personale operante all'interno dell'Azienda fosse conferita la possibilità di essere inquadrato all'interno dell'azienda stessa.

CONTU, *Relatore*. Non mi sembra che questo emendamento possa essere accolto, comunque vorrei sentire l'opinione del rappresentante del Governo.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'emendamento presentato dall'onorevole Bellini non può essere accolto proprio da un punto di vista giuridico in quanto il personale dell'Ufficio di ragioneria non è dipendente dal Ministero dell'agricoltura, ma dal Ministero del tesoro. Si tratta di personale distaccato presso l'AIMA soltanto per problemi di funzionalità del lavoro, ma che resta dipendente dal Ministero del tesoro a tutti gli effetti e quindi non è possibile che sia diversamente inquadrato.

PRESIDENTE. Faccio rilevare ai colleghi che nel caso in cui tale emendamento fosse approvato, esso dovrebbe essere inviato alla I Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

BINELLI. Quello che vorrei sapere è se questo personale svolge attività per conto del Ministero del tesoro o dell'AIMA.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Tale personale appartiene ai ruoli dell'amministrazione del tesoro, c'è addirittura un vicedirettore generale: non è quindi possibile l'inquadramento richiesto.

BELLINI. Sulla base di queste considerazioni ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso, così come risulta dalla modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo 10-bis:

ART. 10-bis.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge è indetto un concorso per titoli e per ciascuna delle qualifiche funzionali indicate nella allegata tabella B al quale può partecipare il personale in servizio presso l'Azienda alla data del 30 giugno 1981, appartenente ad enti ai quali l'AIMA rimborsa i relativi emolumenti mensili.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1981

La Commissione paritetica di cui all'articolo 15 della presente legge stabilirà le modalità ed i titoli di ammissione a ciascuna qualifica.

Al suddetto personale che verrà immesso nei ruoli dell'AIMA, ai soli fini economici è riconosciuto il periodo di servizio prestato presso l'Azienda.

In conformità al parere vincolante espresso dalla I Commissione affari costituzionali, il relatore, onorevole Contu, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: « titoli », sopprimere la parola: « e », nonché sostituire le parole: « al quale può partecipare il », con le parole: « il quale è riservato al ».

0. 10. 01. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10-bis nel suo complesso, così come risulta dalla modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 11, 12 e 13 nonché alle tabelle A, quadri I e II, e B non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

Per le operazioni relative all'inquadramento del personale di cui all'articolo 13, è istituita presso l'Azienda una apposita Commissione paritetica, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presieduta dal Direttore generale e composta da quattro dirigenti in rappresentanza dell'AIMA e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché da un Segretario e relativi supplenti.

La Commissione dovrà procedere alla identificazione concreta dei profili pro-

fessionali e pronunciarsi su ogni questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame.

Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

L'inquadramento di cui al presente articolo avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 12.

Sino alla data di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'AIMA previsto dalla presente legge, restano in carica il Consiglio di amministrazione dell'AIMA ed il Comitato tecnico per la sezione specializzata per il tabacco in funzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 13.

(Disposizioni abrogate).

Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle di cui alle leggi 13 maggio 1966, n. 303, e 31 marzo 1971, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, e l'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496 e la legge 16 febbraio 1980, n. 59, nonché l'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, così come modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1980, n. 338.

Restano ferme le altre disposizioni concernenti i compiti e le attività dell'Azienda ivi comprese, in particolare, quelle contenute nei decreti emanati in applicazione della delega di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, nonché nel decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 499.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1981

È abrogata ogni disposizione contrastante o comunque incompatibile con le norme di cui alla presente legge.

(È approvato).

TABELLA A.

Quadro 1

RUOLO AMMINISTRATIVO
CARRIERA DIRETTIVA

Funzione	QUALIFICA	Posti di organico
—	—	—
C	Dirigente generale . . .	1 (a)
D	Dirigente superiore . . .	3
E	Primo dirigente . . .	18
		22

Quadro 2

RUOLO TECNICO
CARRIERA DIRETTIVA

Funzione	QUALIFICA	Posti di organico
—	—	—
C	Dirigente generale . . .	— (b)
D	Dirigente superiore . . .	2
E	Primo dirigente . . .	5
		7

(È approvato).

(a) Dal ruolo amministrativo o tecnico.
(b) Posto previsto nel ruolo amministrativo.

TABELLA B.

Qualifiche funzionali	Posti di organico
VIII	17
VII	56
VI	156
V	17
IV	142
III	15
I-II	31
434	

(È approvata).

Il relatore, onorevole Contu, ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo alla Commissione di essere autorizzato, a norma del secondo comma dell'articolo 90 del regolamento, al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Bambi e Potì hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, in sede di approvazione del progetto di legge sul "riordinamento dell'AIMA" »

impegna il Governo

nel formulare il regolamento-statuto previsto dalla legge in esame:

a) ad assicurare la migliore e più razionale organizzazione dei servizi AIMA-tabacco e utilizzazione delle strutture di cui all'articolo 6 (cooperative, associazioni e di tutte le altre), di cui si è avvalsa e si avvale la azienda per le attività e le operazioni di stoccaggio e commercializzazione del tabacco;

b) a prevedere procedure rapide ed eque nella attività di ritiro e pagamento dei prodotti;

c) impegna altresì il Governo a presentare con urgenza un disegno di legge che definisca l'attività IRVAM». (0/1897-967-940-1396/XI/1)

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che, nel momento in cui per legge si è data la facoltà al consiglio di amministrazione dell'AIMA di formulare il regolamento-statuto, non possiamo vincolare tale consiglio a certe imposizioni. Potrei essere d'accordo su alcuni punti, come ad esempio sulla lettera b), anche se mi sembra piuttosto pleonastica, ma nel complesso dichiaro di accettarlo come raccomandazione.

BAMBI. Insisto perché l'ordine del giorno sia votato.

ESPOSTO. Stavo per rinunciare alla dichiarazione di voto diretta a confermare la volontà di approvare rapidamente il provvedimento, ora, invece, sono costretto a farla per l'ostinazione del collega Bambi nel presentare un ordine del giorno che, solo per delicatezza, definisco equivoco.

Ritengo che l'ordine del giorno Bambi non debba essere accolto essendo totalmente estraneo alle questioni che abbiamo dibattuto, compresa la parte relativa all'IRVAM.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non è firmato solo dal collega Bambi.

BAMBI. Per l'IRVAM il suggerimento è venuto dal vostro gruppo.

ESPOSTO. Sostenevamo un'altra cosa. Stiamo lavorando per la definizione di nuovi strumenti di politica agraria (l'AIMA costituisce uno di questi strumenti), abbiamo lavorato per determinare una nuova condizione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, concordato la definizione dei compiti, avuto qualche perplessità, e ci siamo astenuti sulla parte relativa al consiglio di amministrazione non ritenendola essenziale, dato che la questione sarà risolta in sede di ordinamento generale della funzione pubblica. Abbiamo, ancora, introdotto criteri sulla programmazione delle attività di questa Azienda che speriamo sarà in grado, così riorganizzata, di contribuire alla programmazione agricola, cercato di snellire i procedimenti di competenza dell'AIMA, fatto proposte che non sono state integralmente accolte tutte anche se, comunque, pensiamo che le norme essenziali che sono state definite vadano nella direzione di uno snellimento di tali attività. Infine abbiamo fatto presenti determinate condizioni in ordine alle regioni, e questo punto è stato risolto in modo soddisfacente, e lavorato concretamente per evitare nuovi corporativismi nel personale. Tutto questo ci porta a votare a favore del provvedimento, che riteniamo importante, anche per sottolineare il contributo di primaria importanza che, insieme con gli altri gruppi, abbiamo dato per la formulazione del testo.

Deve risultare chiaro che sulla questione dell'IRVAM non abbiamo aderito alla posizione della maggioranza, perché pensavamo, e pensiamo, che la funzione assoluta dall'IRVAM potesse essere risolta sulla base della precedente formulazione. Non essendo stata accolta tale posizione, riteniamo che nell'ordine del giorno non si possa fare riferimento ad uno strumento che non è stato previsto nel testo né ad un disegno di legge per l'IRVAM che presentava due problemi: il primo riguardava le funzioni da trasferire all'AIMA e il secondo gli impiegati che potevano far

parte dell'AIMA allo stesso titolo e diritto degli altri che abbiamo sistemato con queste misure.

Un altro punto dell'ordine del giorno che mi preme sottolineare è il seguente: perché ci si è riferiti in maniera specifica alla sezione tabacco? Che significato ha? Quando abbiamo ascoltato il direttore generale dell'AIMA su queste questioni, abbiamo sostenuto l'inutilità di tale sezione in relazione alla riforma. Faccio presente che il Consiglio di amministrazione, sulla cui composizione non siamo completamente d'accordo, richiamandosi proprio all'ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo, si può pronunciare per il mantenimento della sezione tabacco. Ma allora perché non prevedere problemi come quello della zootecnia che, dal punto di vista generale dell'economia nazionale, sono infinitamente più importanti del tabacco? Per questo equivoco dobbiamo rivedere il nostro voto? Il collega Bambi vuole che il gruppo comunista assuma un atteggiamento diverso sul provvedimento? Vorrei capire questo. È questo il significato politico dell'ordine del giorno?

Desideriamo, pertanto, che l'ordine del giorno non formi oggetto di votazione da parte della Commissione, nemmeno in termini di raccomandazione, perché vi è una parte di responsabilità del Governo nell'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione che diventa equivoca in relazione alla sezione tabacco. Preghiamo, pertanto, i colleghi di non insistere per la votazione e ci auguriamo — alcune questioni non sono state accolte ma la maggior parte delle nostre proposizioni è contenuta nel testo unificato — che le esperienze che saranno compiute in base al nuovo ordinamento possano essere riesaminate nel corso del tempo e che il Governo garantisca, in ogni caso, all'AIMA le disponibilità finanziarie che servono per l'adempimento dei suoi compiti, perché ciò è in stretto collegamento con la possibilità per i produttori agricoli di avere le anticipazioni necessarie per risolvere i problemi delle loro aziende.

Vorrei che i colleghi, il Governo e il presidente tenessero conto delle valutazioni che ho espresso nel dichiarare l'atteggiamento del gruppo comunista sull'ordine del giorno e sul complesso del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Esposto, l'ordine del giorno è stato formulato per superare le difficoltà che sarebbero sorte con la presentazione di emendamenti da parte di colleghi di vari gruppi e con l'intento quindi (lei non era presente quando si è espressa questa volontà politica) di pervenire alla votazione del testo unificato nel modo più unitario possibile. Avendo raggiunto questo obiettivo, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al compimento del non facile *iter* di un provvedimento, che non è di poco conto, stanti alcuni principi fondamentali in esso contenuti.

Non sono scandalizzato per la formulazione dell'ordine del giorno (chiedo scusa ai colleghi se faccio questa opera di mediazione), perché i presentatori hanno tenuto conto anche dei suggerimenti avanzati da diverse parti politiche, per dire la verità in termini molto semplici. Prego pertanto l'onorevole Bambi di non insistere per la votazione del suo ordine del giorno.

BAMBI. Credo che l'intervento dell'onorevole Esposto sia stato un po' accentuato nei toni, quando ha sostenuto che si vuole modificare qualcosa attraverso un ordine del giorno equivoco. Non è affatto equivoco, ma molto semplice: abbiamo voluto chiarire, appunto attraverso questo strumento, tre aspetti.

Il primo è relativo ad alcuni servizi che attualmente esistono nella struttura dell'AIMA, che nella riforma dovranno essere unificati nell'ambito della stessa azienda, che nella strutturazione ed ordinamento dei servizi stessi hanno dimostrato di essere efficaci, e mi riferisco qui alla sezione tabacchi. Non si tratta di riedificare niente, ma di tener conto, nella formazione del regolamento, della organizzazione che la sezione ha e che ha rispo-

sto positivamente agli interessi degli operatori economici, produttori e trasformatori. L'ordine del giorno si pone cioè nell'ottica di utilizzare le infrastrutture che esistono attualmente, potenziandole e modificandole a seconda delle esigenze, ma senza riedificare la sezione.

In secondo luogo abbiamo messo in luce il problema delle procedure. Per evitare che in proposito il collega Meneghetti presentasse un emendamento, abbiamo voluto sottolineare al Governo l'esigenza di seguire attentamente la dinamica delle procedure per rendere il più possibile rapida l'esecuzione delle operazioni del ritiro e del pagamento dei prodotti. Ricordo che siamo in un settore economico e l'economia non vuole burocrazia, ma esige, al contrario, degli interventi molto rapidi. È inoltre molto importante il concetto di equità perché in questo campo ogni discriminazione potrebbe essere pericolosa.

In terzo luogo, per quanto riguarda la attività IRVAM, si è seguito un suggerimento (che riteniamo giusto) del gruppo comunista.

BELLINI. Non è così.

BINELLI. Deve essere chiaro che non abbiamo mai detto una cosa del genere!

BAMBI. Accetto comunque il suggerimento del presidente e dichiaro di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno.

POTÌ. Anche io concordo sulla opportunità che l'ordine del giorno di cui sono cofirmatario non venga posto in votazione potendo essa comportare un ripensamento da parte del gruppo comunista sul provvedimento in esame. Vorrei solo precisare che non si è voluto introdurre nell'ordine del giorno argomenti estranei alle problematiche contenute nell'articolato, ma solo in una fase transitoria, in attesa del funzionamento dei nuovi strumenti previ-

sti dal provvedimento, impegnare il Governo ad operare nella direzione che abbiamo appunto indicato nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (1897); e proposte di legge Esposto ed altri (967); Salvatore ed altri (940); Balzardi ed altri (1396) in un testo unificato e con il titolo: « Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » (1897-967-940-1396).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amici, Bambi, Bellini, Binelli, Bortolani, Bruni, Caradonna, Contu, Curcio, De Simone, Dulbecco, Esposto, Gatti, Ianni, Meneghetti, Pellizzari, Piccoli Maria, Pisoni, Politano, Potì, Satanassi, Silvestri, Zambon, Zarro, Zuech, Zurlo.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO